

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE n. 16379

Oggetto:

ratifica disposizione del Presidente n. 24625 del 18-7-2022 relativa all'approvazione del Disciplinare per lo svolgimento delle elezioni telematiche del/della rappresentante del personale della ricerca, diverso dai ricercatori e tecnologi dipendenti, in seno al Comitato Garante del Codice Etico.

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in data 22 luglio 2022 alla presenza di n. 32 suoi componenti su un totale di n. 34

Premesso che con disposizione del Presidente n. n. 24625 del 18-7-2022. è stato approvato il Disciplinare per lo svolgimento delle elezioni telematiche del/della rappresentante del personale della ricerca, diverso dai ricercatori e tecnologi dipendenti, in seno al Comitato Garante del Codice Etico;

Richiamato

- lo Statuto dell'INFN, ed in particolare:
 - o l'articolo 10, comma 6, lettera f), in base al quale il Presidente "adotta i provvedimenti di sua competenza previsti dai regolamenti dell'Istituto";
 - l'articolo 12, comma 4, lettera i), secondo cui il Consiglio Direttivo "adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti i Disciplinari, in particolare in materia di elezioni, di organizzazione, e funzionamento interni";
- il comma 3 della disposizione del Presidente in oggetto, il quale stabilisce che il menzionato Disciplinare sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio Direttivo, in conformità alla propria competenza di cui al citato articolo 12, comma 4, lettera i), dello Statuto.

Considerato

 necessario procedere alla ratifica sopra specificata, al fine di consentire il regolare svolgimento delle elezioni telematiche del/della rappresentante del personale della ricerca, diverso dai ricercatori e tecnologi dipendenti, in seno al Comitato Garante del Codice Etico;

Considerato il parere della Giunta Esecutiva;

Con voti n. 32 a favore

DELIBERA

- 1. di ratificare la disposizione allegata che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - n. 24625 del 18-7-2022 Approvazione del Disciplinare per lo svolgimento delle elezioni telematiche del/della rappresentante del personale della ricerca, diverso dai ricercatori e tecnologi dipendenti, in seno al Comitato Garante del Codice Etico.

Titolario	Elezioni		
Data GE	13-lug-22	Data CD	22-lug-22
Componente di Giunta	Chiara Meroni		
competente			
Persona Referente	Giuseppina Abballe		
Struttura Proponenente	Giunta Esecutiva		
Direzione AC che ha curato l'istruttoria	Direzione Risorse Umane		
Tipologia di Atto (breve descrizione)	Ratifica disposizione del Presidente n. 24625 del 18-7-2022 relativa all'approvazione del Disciplinare per lo svolgimento delle elezioni telematiche del/della rappresentante del personale della ricerca, diverso dai ricercatori e tecnologi dipendenti, in seno al Comitato Garante del Codice		
Costo complessivo			
Copertura finanziaria anno	progetto	capitolo di spesa	importo
Allegato 1			
Allegato 2			
Allegato 3			
Note o riferimenti Atti precedenti			



Disposizione n. 24625

Il Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)

- Visto lo Statuto dell'INFN, ed in particolare:
 - o l'articolo 10, comma 6, lettera f), in base al quale il Presidente "adotta i provvedimenti di sua competenza previsti dai regolamenti dell'Istituto";
 - o l'articolo 12, comma 4, lettera i), secondo cui il Consiglio Direttivo "adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti i Disciplinari, in particolare in materia di elezioni, di organizzazione, e funzionamento interni";
- Visto la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 15897 del 30 aprile 2021 con la quale viene approvato il Codice Etico dell'INFN;
- Visto nel dettaglio l'articolo 11, comma 1, del Codice Etico, che stabilisce "Il Presidente dell'INFN istituisce un apposito Comitato Garante del Codice Etico (di seguito Comitato Garante) composto dai seguenti componenti:
 - o a) il/la Consigliere/a di Fiducia che sarà il/la Presidente del Comitato Garante;
 - o b) il/la Rappresentante del personale Ricercatore e Tecnologo in Consiglio Direttivo;
 - o c) il/la Rappresentante del personale Tecnico-Amministrativo in Consiglio Direttivo;
 - d) un/una rappresentante del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell'INFN (CUG), nominato/a dal CUG stesso;
 - e) un rappresentante del personale della ricerca, diverso dai ricercatori e tecnologi dipendenti, secondo modalità di elezione che saranno indicate con provvedimento del Presidente dell'Ente, tra i titolari di assegni di ricerca e borse di studio nonché di contratti di collaborazione ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001";
- Considerato la Relazione Annuale in merito all'attività svolta nel periodo Gennaio 2021 Marzo 2022, presentata dal Comitato Garante del Codice Etico ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del Codice Etico;
- Considerato il relativo parere del CUG;
- Considerato la necessità di definire le modalità di elezione del rappresentante del personale della ricerca, diverso dai ricercatori e tecnologi dipendenti, al fine di consentire il funzionamento del Comitato Garante del Codice Etico;
- Considerato il parere della Giunta Esecutiva



dispone

- 1. L'approvazione del "Disciplinare per lo svolgimento delle elezioni telematiche del/della rappresentante del personale della ricerca, diverso dai ricercatori e tecnologi dipendenti, in seno al Comitato Garante del Codice Etico", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente disposizione.
- 2. L'Ufficio Ordinamento dell'INFN organizza lo svolgimento delle elezioni, fornisce supporto ed emana ogni istruzione necessaria per la corretta esecuzione delle operazioni elettorali.
- 3. Il Disciplinare di cui al precedente punto 1 sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio Direttivo, in conformità alla propria competenza di cui al citato articolo 12, comma 4, lettera i), dello Statuto.

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Il Presidente (prof. Antonio Zoccoli)*

GA

^{*} Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Disciplinare per lo svolgimento delle elezioni telematiche del/della rappresentante del personale della ricerca, diverso dai ricercatori e tecnologi dipendenti, in seno al Comitato Garante del Codice Etico

(ai sensi dell'articolo 11 del Codice Etico)

A cura dell'Ufficio Ordinamento della Direzione Risorse Umane dell'INFN 18 luglio 2022

- 1. Il Presidente, con proprio atto:
 - indice le elezioni telematiche del/della rappresentante del personale della ricerca diverso dai ricercatori e tecnologi dipendenti in seno al Comitato Garante del Codice Etico (da ora in poi rappresentante), prevedendo, ove possibile, che gli adempimenti siano conclusi almeno due mesi antecedenti la scadenza del mandato.
- 2. Il Presidente, con propria circolare resa pubblica nelle Strutture dell'Istituto (da ora in poi come definite dall'articolo 19, comma 1 dello Statuto, inclusi i Gruppi Collegati):
 - stabilisce il periodo entro il quale effettuare le votazioni;
 - richiede ai Direttori e alle Direttrici delle Strutture (da ora in poi Direttori delle Strutture) di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per le elezioni.

Le funzioni di Direttore dell'Amministrazione Centrale sono assolte dal Direttore Generale dell'INFN, come previsto all'articolo 29 dello Statuto.

- 3. Il Presidente, inoltre:
 - richiede gli elenchi degli aventi diritto al voto ai competenti Uffici della Amministrazione Centrale;
 - emana ogni altra istruzione necessaria per il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

Art. 2

- 1. L'Ufficio Ordinamento dell'INFN:
 - organizza lo svolgimento delle elezioni;
 - predispone il materiale necessario per le operazioni di voto;
 - fornisce supporto e consulenza ai Direttori delle Strutture;
 - emana ogni altra istruzione necessaria per il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

Art. 3

- 1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), del Codice Etico dell'Istituto, per l'elezione del rappresentante, sono titolari del diritto:
 - a) all'elettorato attivo i/le titolari di contratti di ricerca, assegni di ricerca, nonché borse di studio di durata almeno annuale e contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 165/2001;
 - b) all'elettorato passivo, i/le titolari di contratti di ricerca, assegni di ricerca, nonché borse di studio e contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 165/2001 la cui durata, comprensiva di eventuali rinnovi, si preveda essere di almeno un anno a decorrere dalla data della nomina a rappresentante del personale della ricerca diverso dai ricercatori e tecnologi dipendenti in seno al Comitato Garante del Codice Etico.

- 1. L'elenco degli aventi diritto al voto di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera a), sono resi disponibili alle Strutture, insieme a copia del presente provvedimento elettorale, dall'Ufficio Ordinamento con apposita circolare per il tramite del Direttore di Struttura.
- 2. Contro la mancata, inesatta o indebita inclusione nell'elenco è ammesso reclamo scritto all'Ufficio Ordinamento e al Presidente del Comitato Garante del Codice Etico e, per conoscenza, al Direttore della Struttura di appartenenza.
- 3. Il reclamo scritto deve pervenire entro il decimo giorno successivo dalla data di divulgazione della circolare e degli elenchi di cui al precedente comma 1.
- 5. L'Ufficio Ordinamento ed il Presidente del Comitato Garante del Codice Etico, non oltre il quinto giorno successivo al termine fissato per il ricevimento dei reclami, decidono in via definitiva sui reclami proposti disponendo le eventuali rettifiche. L'esito del reclamo è comunicato ai diretti interessati e per conoscenza al Direttore della Struttura di appartenenza.
- 6. L'Ufficio Ordinamento provvede con apposita circolare, laddove dovessero essere intervenute modifiche agli elenchi, a rendere disponibili alle Strutture interessate l'elenco definitivo degli aventi diritto al voto per il tramite del Direttore di Struttura.

Art. 5

- 1. All'atto della votazione il/la votante si identifica inserendo le proprie credenziali individuali e viene autorizzato/a ad esprimere il proprio voto, che rimarrà segreto.
- 2. Su ogni scheda elettronica viene indicata una unica preferenza.
- 3. Il sistema di votazione è predisposto in modo tale da consentire una sola ed unica espressione del proprio voto.
- 4. Si intendono validi i voti nei quali l'elettore indica anche il solo cognome della persona votata. In caso di omonimia il voto si intende valido se l'elettore indica anche il nome per esteso e, qualora persista l'omonimia, nell'ordine, la Struttura di appartenenza, ed in ultima ipotesi l'indirizzo e-mail della persona votata.
- 5. Eventuali reclami relativi allo svolgimento delle operazioni di voto devono essere formulati, per iscritto e prima della conclusione delle operazioni di voto, all'Ufficio Ordinamento ed al Presidente del Comitato Garante del Codice Etico, che decidono entro gli stessi termini.

Art. 6

- 1. Il verbale, sottoscritto dal Responsabile dell'Ufficio Ordinamento o da suo delegato e dal Presidente del Comitato Garante del Codice Etico, a conclusione delle operazioni deve indicare:
 - il numero complessivo degli aventi diritto al voto;

- il numero dei voti espressi;
- il numero dei voti riportati da ogni candidato;
- il numero delle schede elettorali bianche;
- il numero delle schede elettorali nulle;
- gli eventuali reclami presentati durante le operazioni elettorali e le decisioni adottate.
- 2. Il Presidente dell'Istituto provvede, infine, a ratificare i risultati nominando rappresentante del personale della ricerca diverso dai ricercatori e tecnologi dipendenti in seno al Comitato Garante del Codice Etico, il/la candidato/a che avrà riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti si segue il seguente ordine di preferenza:

- genere femminile;
- maggiore anzianità anagrafica.

La nomina decorre dalla data fissata dal Presidente.

3. L'Ufficio Ordinamento comunica il risultato delle elezioni al rappresentante eletto e, con apposita circolare, alle Strutture per il tramite del Direttore.

Art. 7

- 1. Il rappresentante resta in carica fino ad un massimo di due anni solari dalla data di prima nomina, anche se il suo stato contrattuale si modifica purché resti dipendente dell'Ente. Nel caso di interruzione contrattuale di durata inferiore a 30 gg, la persona eletta quale rappresentante decade temporaneamente dall'incarico e riassume automaticamente il ruolo contestualmente alla partenza del nuovo contratto. Se l'interruzione suddetta supera i 30 gg, il/la rappresentante si considera decaduto.
- 2. In caso di dimissioni nel corso del mandato o di impedimento che non permettano al rappresentante di mantenere l'incarico durante il periodo del mandato, è utilizzabile la graduatoria degli idonei risultante dal verbale di cui all'articolo 6; in tale caso il nuovo rappresentante rimane in carica per una durata pari a quella residua del rappresentante uscente.